

Art. 24.

Nel caso di soppressione o di scioglimento dell'U. C. S. T. il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per la destinazione del patrimonio o la sua liquidazione e fissa la procedura da seguire.

VI. Disposizioni transitorie e finali.

Art. 25.

L'« Associazione nazionale per il promovimento del turismo », nella sua assemblea generale straordinaria del 18 novembre 1940 ha deciso il suo scioglimento e designò l'U. C. S. T. quale successore legale suo e dell'Ufficio nazionale del turismo da essa fondato. Il trasferimento dell'attivo e del passivo al nuovo Ufficio e l'entrata di questo in tutti i diritti ed obblighi dell'Ufficio nazionale del turismo avranno luogo il 31 dicembre 1940. A questa data verrà allestito un bilancio d'assunzione.

Art. 26.

L'U. C. S. T. assume col 1° gennaio 1941 il servizio di propaganda all'estero e le agenzie all'estero delle Strade ferrate federali in conformità della convenzione da concludersi all'uopo dal Comitato con la Direzione generale delle S. F. F.

Art. 27.

Il mandato dei membri del comitato nominati od eletti negli anni 1940 e 1941 scade alla fine del 1944.

Art. 28.

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 18 novembre 1940 ed entra in vigore una volta approvato dal Consiglio federale.

Approvato dal Consiglio federale il 9 dicembre 1940.

In nome del Consiglio federale,

Il cancelliere :

G. Bovet.

Statuto

dello

Ufficio centrale svizzero del turismo (U. C. S. T.)

I. Base giuridica, sede e scopo.

Art. 1.

¹ L'Ufficio centrale svizzero del turismo (U. C. S. T.) è una corporazione di diritto pubblico istituita con decreto federale del 21 settembre 1939.

² La sede dell'U. C. S. T. è a Zurigo. L'ufficio tiene una succursale a Losanna.

³ L'U. C. S. T. ha lo scopo di promuovere il movimento dei forestieri. Il suo compito principale è quello di sviluppare nella Svizzera ed all'estero la propaganda a favore del turismo svizzero. Avrà cura di stabilire al riguardo una stretta collaborazione con gli organi di propaganda regionali, cantonali e locali, nonché con le organizzazioni svizzere di viaggio e turistiche. L'U. C. S. T. si sforzerà inoltre di raccogliere il più che sia possibile i mezzi finanziari destinati alla propaganda turistica.

⁴ Le disposizioni particolari relative all'organizzazione ed all'attività saranno fissate in un regolamento amministrativo.

II. Vigilanza della Confederazione.

Art. 2.

La gestione dell'U. C. S. T. è soggetta alla vigilanza della Confederazione (art. 3 del decreto federale del 21 settembre 1939).

Art. 3.

¹ Il Consiglio federale nomina :

a) su proposta non vincolante del comitato, il presidente; questi presiede l'assemblea generale, il comitato ed il sottocomitato;

- b) 5 membri del comitato e 2 membri del sottocomitato;
- c) il capo della commissione di controllo.

² La nomina della direzione da parte del comitato è sottomessa all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 4.

Soggiacciono all'approvazione del Consiglio federale :

- a) il regolamento amministrativo, i regolamenti organici e le norme relative alle sostituzioni negli organi;
- b) il regolamento di servizio e la scala degli stipendi del personale.

Art. 5.

Tanto le Strade ferrate federali quanto l'amministrazione delle P. T. T. hanno diritto ad un seggio nel sottocomitato. Queste amministrazioni designano esse stesse il loro rappresentante.

III. Soci e quote.

Art. 6.

¹ Possono entrare a far parte dell'U. C. S. T. quali soci : le corporazioni di diritto pubblico federale e cantonale, le Strade ferrate federali e l'amministrazione delle P. T. T., le società, associazioni, imprese, persone fisiche e morali di diritto privato domiciliate in Svizzera.

² Il sottocomitato decide della loro ammissione; resta riservato il diritto di ricorso al comitato.

³ Il sottocomitato inviterà i cantoni ed i comuni, come pure le associazioni e le imprese particolarmente interessate allo sviluppo della propaganda a favore del turismo svizzero, ad aderire all'U. C. S. T.

Art. 7.

¹ L'importo della quota annua dei soci è determinata dall'importanza che l'attività propagandistica dell'U. C. S. T. assume per ogni singolo socio. La quota minima è di 250 franchi.

² Le quote verranno concordate fra i soci ed il sottocomitato. L'accordo resta concluso per un tempo indeterminato, con riserva del diritto reciproco di disdirlo con preavviso di sei mesi per la

fine di un esercizio. Le corporazioni di diritto pubblico fissano esse stesse le loro quote.

IV. Organizzazione.

Art. 8.

Gli organi dell'U. C. S. T. sono :

- 1° l'assemblea generale,
- 2° il comitato,
- 3° il sottocomitato,
- 4° la direzione,
- 5° la commissione di controllo.

1. L'assemblea generale.

Art. 9.

¹ Almeno una volta all'anno si terrà un'assemblea generale ordinaria. Essa sarà convocata dal comitato.

² Il comitato convocherà delle assemblee generali straordinarie su richiesta di un quinto dei membri con l'indicazione degli oggetti da trattarsi. Dal canto suo il comitato ha pure il diritto di convocare delle assemblee generali straordinarie. In più il Consiglio federale può esigere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria.

³ L'assemblea generale nomina gli scrutatori.

Art. 10.

L'assemblea generale è convocata con invito scritto da diramarsi, di regola, un mese prima, ma in tutti i casi almeno tre settimane prima del giorno della riunione.

Art. 11.

¹ Ciascun membro ha diritto di partecipare all'assemblea generale. Ogni 250 franchi di quota annua danno diritto ad un voto.

² Un membro che dispone di più voti può ripartirli in un'assemblea generale, fra più delegati. Nondimeno, nessun socio deve riunire nelle sue mani o disporre per delegazione, di più di un quinto di tutti i voti rappresentati nell'assemblea generale.

³ Le stesse norme si applicano al diritto di voto della Confederazione, in base ai suoi contributi annui, delle Strade ferrate federali e dell'amministrazione delle P. T. T.

Art. 12.

¹ L'assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Essa prende le sue decisioni e procede alle nomine a maggioranza assoluta dei voti validi emessi.

² Per le decisioni relative a modificazioni dello statuto si richiedono invece almeno i due terzi di tutti i voti di cui i membri possono disporre al massimo insieme. Se in una prima assemblea non venisse raggiunto questo quorum straordinario, una seconda assemblea generale verrà convocata non prima di 30 giorni dopo la prima. Questa seconda assemblea deciderà allora a maggioranza assoluta dei voti validi emessi.

Art. 13.

L'assemblea generale è esclusivamente competente per i seguenti oggetti :

- a) approvazione dei conti annuali, del rapporto di gestione del comitato e delle linee direttrici per la propaganda;
- b) decisioni di principio sulle proposte di singoli membri. Tali proposte devono essere presentate almeno quindici giorni in precedenza;
- c) esame delle questioni speciali sottomesse dal comitato;
- d) nomina di membri del comitato conformemente all'art. 14, numero 3;
- e) nomina di 2 membri e di 2 supplenti della commissione di controllo;
- f) decisioni relative alla modificazione dello statuto, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio federale.

2. Il comitato.

Art. 14.

¹ Il comitato si compone :

- 1° dei rappresentanti della Confederazione (5 membri), delle Strade ferrate federali (3 membri) e dell'amministrazione delle P. T. T. (3 membri);

2° dei rappresentanti dei soci che versano una quota annua di 10.000 franchi e più. Ogni quota annua di 10.000 franchi dà diritto ad un seggio nel comitato; uno e stesso membro non può però disporre di più di 3 seggi;

3° di membri designati liberamente dall'assemblea generale. Il loro numero non può essere superiore ad un quarto di quello dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1° e 2°.

² Si avrà cura che le più importanti regioni turistiche del paese vi siano equamente rappresentate.

³ Il comitato è eletto per tre anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 15.

¹ Al comitato compete in particolare :

- a) di nominare il sottocomitato in conformità dell'art. 16;
- b) di nominare la direzione, sotto riserva dell'art. 3, comma 2;
- c) di esercitare il diritto di presentare delle proposte per la nomina del presidente da parte del Consiglio federale;
- d) di emanare il regolamento amministrativo, i regolamenti organici e le norme relative alle sostituzioni negli organi, sotto riserva dell'art. 4;
- e) di emanare il regolamento di servizio e la scala degli stipendi per il personale, sotto riserva dell'art. 4;
- f) di approvare il preventivo annuale;
- g) di approvare il programma generale di lavoro;
- h) di elaborare i rapporti e le proposte per l'assemblea generale;
- i) di esaminare le questioni speciali che gli vengono sottoposte dal sottocomitato.

² Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

³ Gli ulteriori diritti ed obblighi del comitato, come pure le indennità spettanti ai suoi membri, sono fissati dal regolamento amministrativo.

3. Il sottocomitato.

Art. 16.

¹ Il sottocomitato si compone del presidente e di otto membri. Esso è nominato in seno al comitato per la durata del suo proprio mandato, sotto riserva degli art. 3 e 5. Al sottocomitato incombe :

il trattamento di tutti gli affari esorbitanti la competenza della direzione, in particolare :

- a) la preparazione degli oggetti da trattarsi dal comitato;
- b) la designazione dei mezzi di propaganda nei limiti del preventivo;
- c) l'esecuzione delle decisioni del comitato;
- d) la liquidazione di tutti gli affari, il cui trattamento non è riservato al comitato od all'assemblea generale.

² Il sottocomitato vien convocato dal presidente secondo il bisogno.

³ I diritti e gli obblighi del sottocomitato e le indennità spettanti ai suoi membri ed al presidente, sono fissati dal regolamento amministrativo.

Art. 17.

¹ Il sottocomitato può affidare lo studio di determinate questioni a commissioni di periti, i cui membri non devono necessariamente far parte del sottocomitato stesso o del comitato.

² Il regolamento amministrativo fissa le indennità che spettano ai membri di queste commissioni di periti.

Art. 18.

Il sottocomitato è autorizzato a delegare al presidente la liquidazione di determinati affari. Il presidente rappresenta l'U. C. S. T. Egli sorveglia l'attività della direzione in nome del sottocomitato.

4. La direzione e le agenzie.

Art. 19.

¹ L'ufficio porta il nome della corporazione. La sua sede è a Zurigo. Esso tiene una succursale a Losanna e delle agenzie o delle rappresentanze all'estero.

² Le agenzie saranno designate, nella lingua del paese dove sono stabilite, sotto il nome di « Ufficio svizzero del turismo » e porteranno inoltre, se vendono biglietti di viaggio, la designazione : « Agenzia ufficiale delle Strade ferrate federali svizzere ».

Art. 20.

¹ Alla testa dell'ufficio sta una direzione.

² La direzione gerisce gli affari dell'U. C. S. T. nei limiti delle disposizioni statutarie e regolamentari.

5. La commissione di controllo.

Art. 21.

¹ La commissione di controllo deve verificare i conti annuali ed il bilancio e presentare al comitato, per l'assemblea generale ordinaria, un rapporto scritto sul risultato della sua verifica.

² Per i suoi obblighi e diritti fanno inoltre stato le prescrizioni degli art. 728 a 730 del Diritto delle obbligazioni. Il regolamento amministrativo fissa l'indennità spettante ai membri della commissione di controllo.

V. Mezzi finanziari e contabilità.

Art. 22.

¹ Le entrate dell'U. C. S. T. si compongono :

- a) dei contributi versati dalla Confederazione alla corporazione ;
- b) delle quote dei soci;
- c) dei proventi dell'attività commerciale dell'U. C. S. T.;
- d) dei versamenti volontari.

² Le uscite devono mantenersi entro i limiti delle entrate e del preventivo.

³ Se i conti annuali chiudono con un sopravanzo, l'assemblea generale decide del suo impiego, conformemente agli scopi della corporazione.

⁴ Per gli impegni dell'U. C. S. T. risponde solo il patrimonio della corporazione.

Art. 23.

L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Del resto le disposizioni degli art. 957 a 964 e 665 a 670 del diritto delle obbligazioni si applicano alla contabilità ed all'allestimento del bilancio.

Decreto federale

che

istituisce un Ufficio centrale svizzero del turismo.

(Del 21 settembre 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 gennaio 1939,

decreta :

Art. 1.

¹ Col nome di « Ufficio centrale svizzero del turismo » — UCST -- è istituita una corporazione di diritto pubblico.

² Gli organi sono l'assemblea generale, il comitato, il sottocomitato, la direzione e la commissione di controllo.

³ La sede dell'Ufficio centrale svizzero del turismo è a Zurigo. L'Ufficio tiene una succursale a Losanna e delle agenzie o delle rappresentanze all'estero. Le agenzie saranno designate nella lingua del paese dove esse sono stabilite sotto il nome di « Ufficio svizzero del turismo » e porteranno inoltre, se vendono biglietti di viaggio, la denominazione ufficiale di « Agenzia ufficiale delle Strade ferrate federali svizzere ».

⁴ Le disposizioni particolari relative all'organizzazione e all'attività dell'Ufficio centrale svizzero del turismo saranno fissate in uno statuto sottoposto all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 2.

L'Ufficio centrale svizzero del turismo ha lo scopo di promuovere il movimento dei forestieri. Il suo compito principale è quello di sviluppare nella Svizzera e all'estero la propaganda a favore del turismo svizzero. I rapporti tra l'Ufficio centrale svizzero del turismo e le Strade ferrate federali saranno regolati con una convenzione speciale.

Art. 3.

La gestione dell'Ufficio centrale svizzero del turismo è soggetta alla vigilanza della Confederazione.

Art. 4.

Le spese annuali della Confederazione per l'Ufficio centrale svizzero del turismo si compongono :

- a) di un contributo fisso di franchi 2.500.000;
- b) di un contributo variabile, uguale al 50 per cento delle quote dei soci, non comprese quelle degli stabilimenti e delle amministrazioni della Confederazione. Questo contributo variabile non dovrà essere superiore a franchi 500.000.

Art. 5.

Il decreto federale del 28 settembre 1917 concernente il concorso della Confederazione all'associazione nazionale per l'Ufficio svizzero del turismo è abrogato a contare dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto non è di carattere obbligatorio generale. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo e fissa la data della sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,
Berna, 20 settembre 1939.

Il Presidente : *E. Löpfe-Benz.*
Il Segretario : *Leimgruber.*

Così decretato dal Consiglio nazionale,
Berna, 21 settembre 1939.

Il Presidente : *Vallotton.*
Il Segretario : *G. Bovet.*

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede entra in vigore il 1° luglio 1940.
Berna, 25 giugno 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione :
G. Bovet.

Regolamento amministrativo

dello

Ufficio centrale svizzero del turismo

Ai sensi dell'art. 1 dello statuto dell'Ufficio centrale svizzero del turismo del 18 novembre 1940, il seguente regolamento amministrativo fa stato per il comitato, il sottocomitato, il presidente, la direzione e la commissione di controllo.

A. Comitato.

I. Competenze.

Art. 1.

Il comitato ha i seguenti diritti ed obblighi :

- a)* di nominare i membri del sottocomitato, in conformità dell'art. 16 dello statuto;
- b)* di nominare la direzione sotto riserva dell'approvazione del Consiglio federale;
- c)* di esercitare il diritto di presentare delle proposte per la nomina del presidente da parte del Consiglio federale;
- d)* di emanare il regolamento amministrativo, i regolamenti organici e le norme relative alle sostituzioni negli organi, riservata l'approvazione del Consiglio federale;
- e)* di emanare il regolamento di servizio e la scala degli stipendi per il personale, riservata l'approvazione del Consiglio federale;
- f)* di approvare il preventivo annuale;
- g)* di approvare il programma generale di lavoro;
- h)* di elaborare i rapporti e le proposte da presentare all'assemblea generale;
- i)* di studiare le questioni speciali sottomessegli dal sottocomitato;

- k) di ratificare i contratti importanti toccanti ai principi fondamentali dell'organizzazione dell'U. C. S. T.;
- l) di convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie conformemente all'art. 9 dello statuto;
- m) di decidere i ricorsi contro il rifiuto di ammissioni pronunciato dal sottocomitato.

II. Sedute del comitato.

Art. 2.

¹ Le sedute sono dirette dal presidente dell'Ufficio centrale svizzero del turismo.

² Il presidente fissa il luogo e la data delle sedute e ne dirama le convocazioni.

Art. 3.

In principio di ogni periodo amministrativo il comitato nomina un vicepresidente, che presiede le sedute nel caso d'impedimento del presidente. Gli scrutatori sono designati dal presidente o dal suo sostituto.

Art. 4.

¹ Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

² Esso verrà inoltre convocato su richiesta del sottocomitato o di almeno nove membri del comitato. Se la richiesta parte da membri del comitato, questi devono indicare gli oggetti che vi devono essere trattati.

Art. 5.

Le convocazioni alle sedute devono essere diramate ai membri del comitato almeno dieci giorni prima della seduta con l'indicazione degli oggetti portati all'ordine del giorno. Sugli oggetti più importanti va presentato ai membri un rapporto scritto.

Art. 6.

Le sedute del comitato si tengono a porte chiuse. Il presidente pubblicherà un comunicato sul risultato delle deliberazioni.

Art. 7.

¹ Il comitato è in numero legale quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

² Se un membro è impedito di partecipare ad una seduta, egli può farsi rappresentare da un supplente. I supplenti dei delegati menzionati all'art. 14, numeri 1 e 2 dello statuto, sono designati dai loro mandanti e quelli dei membri di cui all'art. 14, numero 3, dal comitato. I membri dell'U. C. S. T. che hanno diritto a più rappresentanti nel comitato, possono designare un solo supplente.

Art. 8.

Di regola i direttori ed il vicedirettore dell'Ufficio ed il capo della succursale di Losanna assistono alle deliberazioni del comitato con voto consultivo. I direttori hanno facoltà di presentare delle proposte. Il presidente può invitare alle deliberazioni anche altri funzionari dell'Ufficio.

Art. 9.

I membri del comitato hanno diritto ad un'indennità giornaliera secondo le norme applicate alle commissioni federali, nonché al rimborso delle spese di viaggio calcolate sulla base del prezzo del biglietto di II classe.

III. Deliberazioni e votazioni.

Art. 10.

¹ Le proposte che singoli membri desiderano portare all'ordine del giorno quali oggetti speciali, devono essere comunicate per iscritto al presidente non più tardi di cinque giorni prima della seduta.

² Se il comitato dichiara accettabile una simile proposta, essa sarà deferita in esame al sottocomitato. Il comitato può tuttavia decidere a maggioranza dei due terzi dei presenti che la proposta venga discussa immediatamente, premesso che sia di sua competenza.

³ I membri hanno diritto di presentare domande e suggerimenti nelle sedute.

Art. 11.

¹ Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il presidente partecipa alla votazione; nel caso di parità di voti, spetta a lui il decidere.

² Quando un terzo dei membri del comitato lo chieda, la votazione sarà fatta a scrutinio segreto. Anche in questo caso, a parità di voti, decide il presidente.

³ Se il risultato di uno scrutinio è messo in dubbio, si ripete la votazione.

IV. Elezioni.

Art. 12.

¹ Le elezioni e le proposte di candidati da presentarsi al Consiglio federale ed all'assemblea generale si fanno a scrutinio segreto. La maggioranza assoluta dei voti validi, decide.

² Chi, in un turno di scrutinio, ottiene il minor numero di voti, resta eliminato. Nel caso di parità di voti decide il presidente.

V. Processo verbale.

Art. 13.

Il processo verbale delle sedute deve essere mandato ai membri del comitato al più tardi entro 15 giorni dalla seduta. Esso deve contenere il compendio dei rapporti verbali e delle deliberazioni, come pure le proposte, le votazioni e le decisioni prese. Nella successiva seduta deve essere approvato dal comitato, dopo eventuali rettificazioni.

B. Sottocomitato.

I. Competenze.

Art. 14.

In conformità dell'art. 16 dello statuto, al sottocomitato incombe lo studio di tutte le questioni che non siano di competenza della direzione, in particolare :

- a) la preparazione degli affari da trattarsi dal comitato;
- b) la scelta dei mezzi di propaganda entro i limiti tracciati dal preventivo;
- c) l'esecuzione delle decisioni del comitato;
- d) l'ammissione di nuovi soci;
- e) gli accordi sulle quote annue da corrispondere dai soci;
- f) la nomina degli impiegati dell'Ufficio, sempre che non sia di competenza del comitato o della direzione;

- g) l'attribuzione del diritto di firma ai funzionari dell'Ufficio;
- h) la liquidazione di tutti gli affari, il cui trattamento non sia riservato al comitato od all'assemblea generale;
- i) il reclutamento di nuovi soci ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello statuto;
- k) la ratificazione dei contratti di locazione e di collaborazione;
- l) l'assegnazione di lavori la cui spesa non sorpassi la somma di 20.000.— franchi;
- m) la conclusione di accordi d'arbitrato.

Art. 15.

Il sottocomitato è autorizzato a delegare al presidente la liquidazione di determinati affari.

Art. 16.

¹ Il sottocomitato può costituire delle commissioni di periti per lo studio di determinate questioni : i membri di tali commissioni non devono far parte del sottocomitato o del comitato.

² Ai membri di queste commissioni di periti si verseranno le stesse indennità come a quelli del sottocomitato, a meno che questo non disponga diversamente.

II. Sedute del sottocomitato.

Art. 17.

Le sedute sono presiedute dal presidente dell'Ufficio centrale svizzero del turismo. In caso d'impedimento di questi, ne assumerà le funzioni il vicepresidente.

Art. 18.

Il sottocomitato è convocato dal presidente ogni volta che gli affari lo esigono, o quando lo richiedano almeno tre membri.

Art. 19.

¹ Le convocazioni alle sedute, con l'indicazione degli oggetti da trattare, devono essere diramate ai membri, di regola, almeno dieci giorni in precedenza.

² Su gli oggetti più importanti si presenterà ai membri del sottocomitato, insieme con la convocazione, un rapporto scritto.

Art. 20.

I direttori dell'Ufficio assistono alle sedute con voto consultivo ed hanno diritto di presentare delle proposte. Il presidente può invitare alle deliberazioni anche altri funzionari dell'Ufficio, in particolare il capo della succursale di Losanna.

Art. 21.

Il sottocomitato è in numero legale quando almeno cinque membri sono presenti.

Art. 22.

Il processo verbale deve essere inviato ai membri del sottocomitato al più tardi entro 15 giorni dalla seduta. Esso deve contenere il compendio dei rapporti orali e delle deliberazioni, come pure le proposte, le votazioni e le decisioni prese. Nella seduta successiva deve essere approvato dal sottocomitato, dopo eventuali rettificazioni.

Art. 23.

I membri del sottocomitato hanno diritto ad un'indennità giornaliera secondo le norme applicate alle commissioni federali, nonché al rimborso delle spese di viaggio calcolate sulla base del prezzo del biglietto di II classe.

III. Deliberazioni e votazioni.

Art. 24.

I membri del sottocomitato sono autorizzati a portare in discussione oggetti ed a fare delle proposte che non sono previsti nell'ordine del giorno, o che non vi hanno alcuna relazione. È facoltà del sottocomitato di rinviare la discussione di tali oggetti ad una seduta ulteriore.

Art. 25.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il presidente partecipa alla votazione e, a parità di voti, decide. Si procederà a scrutinio

segreto in votazioni e nomine quando il presidente lo ordini o lo sia richiesto da almeno tre membri. Anche in questo caso il presidente vota e, a parità di voti, decide.

Art. 26.

In casi urgenti è permesso di prendere delle decisioni mediante lettera circolare.

C. Presidente.

Art. 27.

Il presidente ha in particolare i seguenti diritti ed obblighi :

- a) rappresenta l'Ufficio centrale svizzero del turismo al di fuori ed impegna legalmente con la sua firma l'assemblea generale, il comitato ed il sottocomitato;
- b) sorveglia in nome del sottocomitato l'attività dell'ufficio e l'esecuzione delle decisioni prese dagli organi dell'U.C.S.T.;
- c) liquida gli oggetti affidatigli dal sottocomitato;
- d) presiede l'assemblea generale, il comitato ed il sottocomitato;
- e) coordina l'attività dei direttori e stabilisce le competenze gerarchiche nell'amministrazione, nel quadro delle disposizioni in vigore;
- f) s'impegna di sviluppare ulteriormente il finanziamento dell'Ufficio svizzero del turismo.

D. Direzione.

I. Diritti, obblighi e competenze.

Art. 28.

In esecuzione dell'art. 1 dello statuto che determina lo scopo dell'Ufficio centrale svizzero del turismo si stabiliscono come segue gli obblighi della direzione :

- 1° di promuovere il movimento dei forestieri, soprattutto mediante l'organizzazione e l'attuazione, in Svizzera ed all'estero, della propaganda a favore del turismo svizzero.

- 2° di collaborare con gli organi amministrativi federali e con le imprese della Confederazione, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera all'estero;
- 3° di collaborare con le organizzazioni propagandistiche, economiche e culturali;
- 4° di collaborare strettamente con le organizzazioni svizzere di viaggi e turistiche, con le imprese di trasporto ed i servizi di propaganda regionali, cantonali e locali; di promuovere i loro interessi nel quadro dell'attività propagandistica collettiva, in particolare di coordinare i mezzi finanziari per la propaganda comune;
- 5° di interessare ad una collaborazione volontaria le organizzazioni, società, associazioni e persone svizzere all'estero;
- 6° di creare e di mantenere delle agenzie e rappresentanze all'estero, con servizio di vendita di biglietti per viaggi in Svizzera;
- 7° di editare della letteratura propagandistica a favore di tutte le regioni turistiche della Svizzera;
- 8° di esercitare una certa influenza sulle pubblicazioni regionali e locali nel senso di razionalizzarle, coordinarle ed adattarle a quelle dell'U. C. S. T. ed organizzarle e controllarne la diffusione all'estero;
- 9° di assicurare, mediante la stampa e la radio, un servizio propagandistico e d'informazioni a favore dell'intero movimento turistico svizzero;
editare pubblicazioni periodiche;
coltivare i rapporti con la stampa nazionale ed internazionale;
- 10° di organizzare la propaganda collettiva svizzera con vedute e pellicole cinematografiche;
di creare un servizio di conferenze al servizio di tutti gli interessi turistici e generali svizzeri;
- 11° di spiegare una propaganda turistica a favore del movimento ferroviario, stradale, lacuale ed aereo;

- 12° di fare propaganda per le stazioni climatiche e termali, per gli istituti d'educazione, per i sanatori, per gli sports estivi ed invernali e per l'alpinismo;
- 13° di propagandare i valori spirituali della Svizzera, facendone risaltare la grande parte che hanno nella divulgazione del pensiero nel campo internazionale (propaganda culturale);
- 14° di collaborare alla propaganda all'estero a favore di esposizioni, fiere e manifestazioni svizzere di ogni natura; di organizzare la partecipazione turistica svizzera ad esposizioni e fiere nel paese ed all'estero;
- 15° di mantenere buone relazioni con le imprese di trasporto e di viaggi, come pure con gli uffici pubblici di propaganda e con le associazioni turistiche e sportive dell'estero;
- 16° di seguire attentamente la concorrenza internazionale in fatto di turismo e di appoggiare gli sforzi interstatali tendenti ad eliminare nel campo turistico sistemi nocivi di lotta;
- 17° di eseguire delle ricerche per determinare le occasioni opportune (momenti di congiuntura) e per controllare gli effetti della propaganda;
- 18° di esaminare e di pronunciarsi sulle questioni d'ordine politico ed organizzativo del movimento dei forestieri dal punto di vista della propaganda;
- 19° di appoggiare tutti gli sforzi tendenti alla conservazione delle caratteristiche svizzere ed alla tutela della nostra missione culturale;
- 20° di informare sistematicamente l'opinione pubblica e specialmente gli ambienti turistici sull'organizzazione e l'attività dell'U. C. S. T. allo scopo di ottenere una sempre più stretta cooperazione di tutti gli interessati;
- 21° di assecondare il presidente nella sua opera di reclutamento di nuovi soci.

Art. 29.

La direzione ha i seguenti diritti :

- a) di disporre dei crediti concessi dal sottocomitato;

- b) di aggiudicare dei lavori, nei limiti dei crediti votati, fino ad un importo di 20.000 franchi in ciascun singolo caso;
- c) di decidere spese straordinarie entro i limiti delle sue competenze, ossia :
i direttori, fino ad una somma di 15.000 franchi,
il vicedirettore, quando funzioni quale sostituto, fino ad una somma di 5000 franchi in ogni singolo caso.
Per queste spese va chiesto il credito regolamentare nella successiva seduta del sottocomitato;
- d) di concludere contratti che non sono di competenza del comitato e del sottocomitato.

II. Ordinamento della direzione.

Art. 30.

La direzione è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Ufficio. Essa lo rappresenta e l'impegna legalmente con la sua firma.

Art. 31.

La direzione provvede all'esecuzione delle decisioni prese dagli organi dell'U. C. S. T. Essa è responsabile, di fronte a questi organi, del funzionamento regolare e dell'accurata amministrazione finanziaria dell'Ufficio.

Art. 32.

Fino a nuovo ordine la direzione è composta di due direttori di rango eguale. Ad uno di essi incombe, in particolare, l'organizzazione della propaganda nel paese ed all'estero; all'altro, specialmente, l'amministrazione generale dell'Ufficio e la gestione delle agenzie e rappresentanze all'estero. Il presidente ha cura di coordinare l'attività di questi due rami, in ispecie per quanto concerne l'esecuzione delle misure di propaganda. A tale scopo sarà tenuta, di regola ogni settimana, una conferenza della direzione, presieduta dal presidente.

Art. 33.

Ai direttori sono attribuiti i necessari capisezione, uno dei quali porta il titolo di vicedirettore.

Art. 34.

La ripartizione fra le diverse sezioni degli obblighi enumerati nell'art. 28 ed il piano di servizio dell'Ufficio verranno approvati dal sottocomitato in base alle proposte del presidente.

Art. 35.

¹ I capisezione devono tenere costantemente al corrente il direttore loro preposto dei loro lavori e sono responsabili dell'andamento regolare degli affari loro affidati.

² Se un affare cade nella sfera d'attività di più sezioni, esso deve essere trattato con il direttore preposto.

³ Gli affari non assegnati ad una determinata sezione, verranno attribuiti dal direttore competente ad una delle sezioni.

Art. 36.

Nei casi d'assenza, i direttori si sostituiscono reciprocamente. Il vicedirettore assume la supplenza nel caso d'assenza di ambedue i direttori.

III. Succursale.

Art. 37.

L'Ufficio centrale svizzero del turismo tiene una succursale a Losanna.

Art. 38.

Il personale della succursale si compone di un capo e degli impiegati necessari.

Art. 39.

Il capo della succursale ha i seguenti obblighi :

- a) di mantenere una stretta relazione fra l'U. C. S. T. e gli interessati al movimento dei forestieri nell'ambito d'azione della succursale;
- b) di occuparsi della propaganda letteraria ed artistica per la regione di lingua francese;
- c) dell'intera propaganda per gli istituti d'educazione e d'istruzione in Svizzera;

d) di collaborare alle misure di propaganda della direzione mediante la stampa, la radio, le pellicole cinematografiche, la fotografia, a favore delle stazioni termali, climatiche, ecc.

Art. 40.

¹ Il capo della succursale di Losanna riceve i suoi ordini dalla direzione dell'U. C. S. T.

² Egli mantiene costantemente uno stretto contatto con le associazioni turistiche della Svizzera francese e si fa interprete dei loro desideri e suggerimenti presso la direzione dell'U. C. S. T.

³ Egli assiste alle sedute del comitato ed al caso, alle sedute del sottocomitato.

⁴ La direzione lo inviterà a conferire con essa ogni qual volta sia necessario per la soluzione dei compiti affidatigli.

IV. Agenzie all'estero.

Art. 41.

Le competenze delle rappresentanze all'estero verranno stabilite in uno speciale regolamento di servizio da approvarsi dal sottocomitato.

Art. 42.

Il sottocomitato può nominare corrispondenti dell'U. C. S. T., tanto svizzeri domiciliati all'estero, che amici della Svizzera, che hanno resi buoni servizi alla causa del turismo svizzero.

E. Gestione finanziaria e commissione di controllo.

Art. 43.

Il sottocomitato elaborerà un regolamento speciale per la gestione finanziaria dell'U. C. S. T.

Art. 44.

La commissione di controllo deve verificare i conti annuali ed il bilancio e fare rapporto scritto del risultato della sua verifica al comitato per l'assemblea generale.

Art. 45.

¹ La commissione di controllo si compone del presidente nominato dal Consiglio federale, di due membri e di due supplenti nominati dall'assemblea generale.

² I membri della commissione di controllo hanno diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio e ad un'indennità giornaliera secondo le norme applicate alle commissioni federali.

Art. 46.

I diritti e i doveri della commissione di controllo sono stabiliti dalle prescrizioni degli art. 728 a 730 del Diritto delle obbligazioni.

Art. 47.

Il comitato si riserva il diritto di modificare il presente regolamento amministrativo, previa l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 48.

Il presente regolamento amministrativo è stato adottato dal comitato nella sua seduta del 21 aprile 1941 ed entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio federale.

Il presidente :
Meili.

Approvato dal Consiglio federale il 29 luglio 1941.

Per incarico del Consiglio federale,

Il Vicecancelliere :
Leimgruber.